



NOLEGGIO DI VEICOLI E NATANTI

Si definisce attività di noleggio veicoli e natanti, quel tipo di locazione senza conducente o noleggio, in cui il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo o un natante.

Si parla di veicoli quando si intendono sono le macchine guidate dall'uomo. Non rientrano le macchine per bambini e quei mezzi utilizzati dagli invalidi che non superino i seguenti limiti stabiliti dal regolamento:

- lunghezza massima 110 cm;
- larghezza massima 50 cm;
- massa massima 40 kg;
- potenza massima 1 kW;
- velocità massima 6 km/h.

Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.

L'attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.

Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:

- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
- veicoli per il trasporto promiscuo; - autocaravan, caravan, roulotte e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
- motoveicoli, cicli, ciclomotori, acquascooter, scooter;
- natanti, pedalò, canoe;

Si tratta di natanti quando nell'ordinamento giuridico italiano, le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano. Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli;

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio;

REQUISITI OGGETTIVI

- Disponibilità di una rimessa o un'area, all'interno del territorio comunale, che sia all'aperto o al chiuso, idonea allo svolgimento della stessa (ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione). I locali dove si svolge l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al DM 564/92, rispettare la normativa dal punto di vista urbanistico e sua destinazione compatibile. L'area deve essere conforme alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. Questa può essere a cielo aperto e/o recintata, oppure con superficie coperta, inferiore o superiore ai 300 mq; se superiore deve essere presentata idonea documentazione antincendio. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l'ingresso sia invece limitato. La rimessa pubblica deve essere espressamente autorizzata;
- Qualora la superficie coperta dei locali sia superiore a mq 300 nel caso di rimessa di autoveicoli e di mq 500 nel caso di rimessa natanti e aeromobili, sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151. I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività (intestati a nome del richiedente e con destinazione d'uso di terzi "locazione senza conducente"), sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell'attività, e relativo titolo di disponibilità;
- L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli;
- se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio. Nel caso di rimessa su area pubblica è necessario che l'interessato abbia ottenuto concessione di suolo pubblico.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di noleggio di veicoli e natanti, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **R.D. 18/06/1931 n. 773** - (T.U.L.P.S.) Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- **D.lgs. 30/04/1992 n. 285** - Nuovo Codice della Strada;
- **D.P.R. 19/12/2001 n. 481** - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente;